



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2013, proposto da:
Eugenio Angelini, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con
domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Interno; Comando Polizia Stradale di Senigallia;

nei confronti di

Mikela Rujou, Mikela Group s.r.l.;

per l'accesso agli atti del fascicolo personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del
giorno 7 marzo 2013 e udito il difensore del ricorrente, come da verbale;

Visto l'art. 116 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, dopo aver premesso di essere assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Comando Polizia Stradale di Senigallia, ha adito questo Tribunale Amministrativo per domandare la tutela del diritto di accesso agli atti del proprio fascicolo personale, denegato con provvedimento prot. n° 1940 del 24 novembre 2012.

Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 22 della legge n° 241/1990 ed eccesso di potere, per l'illegittimità del diniego, di cui contesta la motivazione resa con riferimento all'insussistenza di "alcun procedimento amministrativo" afferente alle dichiarazioni rese dalla controinteressata negli uffici della Polizia Stradale di Senigallia.

Il Comando Polizia Stradale di Senigallia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 7 marzo 2013, sentito il difensore del ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è titolare di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente alle situazioni giuridiche tutelate, che trovano la loro fonte nel rapporto di lavoro con la Polizia di Stato, situazioni collegate agli atti del proprio fascicolo personale al quale lo stesso ha domandato l'accesso, con istanza del 23 novembre 2012, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n° 241/1990.

Il diniego dell'istanza ostensiva, emesso in assenza di specifiche ragioni di esclusione dall'accesso, riconducibili alle fattispecie contemplate dall'art. 24 della legge n° 241/1990, non può che ritenersi illegittimo.

Il dipendente pubblico ha il diritto di accedere ai documenti che lo riguardano e che siano nella disponibilità dell'amministrazione dalla quale egli dipende, in particolare ai documenti contenuti nel fascicolo personale, ai sensi dell'art. 24, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.

L'esercizio del diritto di accesso al fascicolo personale non richiede una giustificazione con riguardo alle ragioni concrete della verifica, dovendo ritenersi sussistente, secondo la comune esperienza, l'interesse del dipendente pubblico alla conoscenza degli atti che lo riguardano, che siano in possesso dell'amministrazione, in quanto suscettibili di essere valutati e di spiegare direttamente o indirettamente un'incidenza nello svolgersi del rapporto lavorativo. Per le suesposte ragioni, il ricorso dev'essere accolto, e, per l'effetto, dev'essere ordinata l'esibizione al ricorrente, mediante visione ed estrazione di copia, degli atti richiesti con l'istanza del 23 novembre 2012.

Le spese processuali possono essere compensate, per ragioni equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comando Polizia Stradale di Senigallia l'esibizione al ricorrente degli atti richiesti con l'istanza del 23 novembre 2012, mediante visione ed estrazione di copia, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Giovanni Ruiu, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)